

Prot. N. 24 40-I
DEC 17/12/24

Sent. n. 256/2024 pubbl. il 12/12/2024
Rep. n. 358/2024 del 12/12/2024



TRIBUNALE DI NAPOLI

Settima Sezione Civile

RG N. 35-1/2024

Il Tribunale, Settima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (in seguito per semplicità CCII) iscritta al n. 35-1/2023 P.U. ad istanza di Amato Alessandro, [REDACTED] (c.f. MTALSN83S07 F839R) e Esposito Fabiana, [REDACTED] (c.f. SPSFBN84M42F839Z) entrambi residente [REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Rubino presso il quale sono elettivamente domiciliati e assistiti dal Gestore della Crisi, Avv. Stefano Patti del Foro di Napoli, con studio [REDACTED] ed iscritto nell'elenco dei Gestori presso l'OCC COA di Napoli.

FATTO E DIRITTO

Amato Alessandro ed Esposito Fabiana hanno depositato, in data 19 Gennaio 2024, proposta di piano di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 67 ss. del CCII per la ristrutturazione della propria situazione debitoria; la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori con decreto del 17 Marzo 2024.

Il ricorso, come attestato dal Gestore della Crisi, è completo della documentazione richiesta dall'art. 67 comma 2 del CCII ed allo stesso si accompagna la relazione contenente le informazioni e gli elementi di valutazione sulle cause dell'indebitamento,



sulla diligenza impiegata dal consumatore e sulla incapacità di adempiere, il tutto come richiesto dall'art. 68 CCII.

Ciò premesso, sussiste il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.L., costituisce presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo emerso dall'istruttoria che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Invero, nel corso dell'istruttoria sono stati forniti sul punto chiarimenti dal Gestore della Crisi e dalle stesse parti ricorrenti che, all'udienza del 6 Febbraio 2024, hanno ulteriormente specificato in ordine alle cause dell'indebitamento che esse sono da individuarsi in un decremento dell'attività di vendita del negozio di articoli sportivi di cui era titolare Amato Alessandro, avvenuto tra la fine dell'anno 2018 e l'inizio del 2019, poi aggravatosi con il sopravvenire della pandemia da Covid. In particolare i ricorrenti hanno sottolineato la circostanza secondo cui il negozio era sito in [REDACTED] e nella stessa zona, nel periodo sopra indicato, sono sorte attività commerciali analoghe. A quanto sopra si è aggiunto un decremento delle vendite in seguito al proliferare del commercio *on line* (cd. *e commerce*).

Ciò premesso, in ordine al contenuto del piano, va detto che il Giudice Delegato, all'udienza sopra indicata, invitata le parti e il Gestore della Crisi a *"- meglio specificare la composizione della rata sia per ciò che riguarda il pagamento dei creditori che per ciò che va riferito agli importi da accantonare in favore dei professionisti, riportando una apposita tabella che individui gli importi di ciascuna rata, la percentuale di soddisfazione e la scansione temporale; - adeguare il trattamento dei compensi in favore dei professionisti all'art. 71 comma 4 ccii; - meglio specificare l'alternativa liquidatoria nei sensi proposti dagli stessi ricorrenti; rinvia per la verifica delle integrazioni previste all'udienza del 5 Marzo 2024, ore 12,30"*.

All'esito di tale verifica, veniva emesso e pubblicato decreto di apertura della procedura, con concessione delle misure protettive in data 13 Marzo 2024.

All'esito di tale pubblicazione e comunicazione a tutti i creditori sono pervenute precisazioni di credito da parte dei creditori istituzionali (ADER e Comune di Napoli). In particolare, l'ADER risulta creditore del complessivo importo di Euro 98.641,14, di cui



Euro 86.179,36, in privilegio ed il residuo importo di Euro 12.461,78 in chirografo, mentre il Comune di Napoli risulta creditore del complessivo importo di Euro 18.009,00, di cui Euro 10.124,00 già trasmessi all'ADER (e quindi contenuti già nella dichiarazione di credito sopra richiamata) ed il residuo importo di Euro 7.885,00 non ancora iscritto a ruolo. Le suddette precisazioni di credito determinavano la modifica del piano di ammortamento che prevede un aumento delle rate da 120 a 144 solo per i crediti relativi all'Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Napoli, lasciando invariata la durata e le percentuali di soddisfazione per la Banca mutuataria. I creditori Ader e Comune di Napoli, nel suddetto piano, saranno pagati con le stesse percentuali di soddisfazione ma in un lasso temporale maggiore. Il Piano di ammortamento di cui si discute è quello riportato nel fascicolo telematico e depositato il 17 Giugno 2024, sotto la lettera A).

Quanto alla posizione della Banca Garant Liberty – Banco BPM, quest'ultima formulava osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti proposto; In particolare, secondo la prospettazione creditizia, il piano proposto non sarebbe satisfattivo per l'Ente, ritenendo maggiormente favorevole la vendita all'asta dell'unico immobile di proprietà dei coniugi, già sottoposto a pignoramento. Ritiene inoltre che la banca avesse correttamente valutato la posizione economica dei coniugi ai fini dell'erogazione del mutuo. Nel corso dell'udienza del 5 Novembre 2024 la Banca, per il tramite del proprio difensore, formulava altresì osservazioni circa la inammissibilità del piano per mancato rispetto della moratoria reintrodotta con il correttivo *ter* per i creditori muniti di privilegio invocandone la applicabilità alla fattispecie per cui è causa.

Sotto tale ultimo profilo, va da subito evidenziato che l'attuale comma 4 dell'art. 67 ccii prevede la possibilità *“che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”*. Tuttavia, sotto quest'ultimo profilo, il piano non prevede tale invocata moratoria, prevedendo il pagamento rateale in n.108 rate di pari importo, il cui pagamento avviene



immediatamente a partire dall'omologa del piano, per un rientro complessivo di Euro 78.484,96.

Quanto agli aspetti relativi alla convenienza dell'alternativa liquidatoria, il già citato comma 4 e il comma 7 dell'art. 67 CCII (di recente introdotto con il correttivo *ter*) prevedono che in caso di contestazioni la convenienza della proposta vada valutata rispetto all'alternativa liquidatoria. Al riguardo, va rappresentato che le valutazioni compiute dall'OCC e dalla difesa dei ricorrenti in punto di convenienza sono fondate su specifiche analisi del mercato immobiliare della zona, ricavata sia dalle quotazioni OMI che dall'andamento delle aste immobiliari; l'analisi condotta dai ricorrenti deve ritenersi verosimile ove si consideri la scarsa appetibilità della zona in cui si trova l'immobile in oggetto (trattasi della zona di Secondigliano, ad alta densità criminale); l'analisi condotta inoltre tiene conto di 4 procedure esecutive riguardanti immobili della stessa zona, in cui si sono verificati numerosi ribassi del prezzo base d'asta, a riprova della scarsa commerciabilità ed appetibilità del bene. Pertanto, gli elementi addotti inducono a ritenere sussistente il requisito della maggior convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria che porterebbe a una soddisfazione del creditore ipotecario, sicuramente in misura inferiore a quanto indicato nel piano.

La soluzione offerta dai ricorrenti al fine di comporre lo stato di sovraindebitamento è, quindi, in linea con la giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile del 18 Ottobre 2023, la quale peraltro ha osservato: *„In linea generale, comunque, va osservato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può essere strutturato nel modo più vario e libero da parte del debitore, individuando gli strumenti ritenuti più opportuni per la risoluzione del sovraindebitamento, purché il piano preveda i modi e i tempi per superare la crisi. L'art. 70 CCII, peraltro – e ciò con riferimento a quanto dedotto nel corso dell'istruttoria da parte del difensore della Banca suddetta - non prevede neppure il diritto di voto dei creditori quale requisito per l'omologazione del Piano, lasciando al giudice il potere di valutare non solo la fattibilità giuridica del piano e la sua convenienza per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria in caso di loro osservazioni sulla non convenienza del piano, ma anche la mancanza di dolo o colpa grave del debitore nel sovraindebitamento”*.



Sulla base di tutto quanto fin qui esposto, letto l'art. 70 C.C.I.I., e ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dai sig.ri Amato ed Esposito, odierni ricorrenti,

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Amato Alessandro, [REDACTED]
[REDACTED] e Esposito Fabiana, [REDACTED] come
sopra rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Rubino e assistiti dal Gestore della Crisi, Avv.
Stefano Patti,

DISPONE

che questa sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate in materia di privacy, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato e nella relazione depositata il 17 Giugno 2024, allegato A).

A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Napoli, 10 Dicembre 2024

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo

Francesco Paolo Feo
me, 12/12/2024

- PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

